SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 597)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, DEL NERO, GUSSO, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, MANENTE COMUNALE, CACCHIOLI e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1977

Ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali per il personale dello Stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, « Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 », prevede le ipotesi di « ricongiunzione di servizi ». Testualmente il detto articolo 6 così si esprime: « In tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiore a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto ».

In relazione a tale norma — che va letta nel contesto globale della legge — la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali ha manifestato per alcune determinate situazioni l'intendimento di liquidare le pensioni degli ex dipendenti dello Stato trasferiti alle Regioni senza tener conto delle maggiori retribuzioni corrisposte dalle Regioni stesse rispetto al trattamento economico effettuato dallo Stato.

Le ipotesi contemplate con tale trattamento non sono molte e costituiscono episodi di palese ingiustizia.

Infatti, la legge 16 maggio 1970, n. 281, prevede, a norma dell'articolo 17, il trasferimento alle Regioni di determinati dipendenti dello Stato, prescindendo da ogni manifestazione di loro diversa volontà.

È accaduto che alcuni di questi siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età prima di aver maturato l'anzianità di un anno nei ruoli regionali.

Da tale circostanza è nato, appunto, l'inconveniente di cui si diceva in principio, determinato dalla testuale applicazione del-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758; con l'applicazione di una norma, cioè, che, nata per regolamentare episodi derivanti dalla volontà, e dalla condotta, del personale dipendente, viene ad esplicare i suoi effetti, negativi, verso personale che non ha minimamente contribuito al mutamento verificatosi.

Il quale mutamento, invero, non ha riguardato il personale dipendente — soggetto passivo — ma il soggetto attivo del rapporto di lavoro, soggetto che da Stato diventa Regione.

È da ritenersi pertanto ingiusto che a questo personale siano sottratti i benefici (quali quelli della ricongiunzione di servizi collegati col maggior trattamento retributivo effettuato dalle Regioni) conseguenti ad una realtà non scelta volontariamente, ma applicata di diritto.

Poichè la interpretazione della legge esistente non consente, almeno *prima facie*, di superare tale situazione di ingiustizia e di sostanziale disparità di trattamento rispetto al personale che, in analoga situazione, vada in quiescenza dopo un anno e un giorno dal trasferimento dallo Stato alle Regioni, si manifesta opportuna una norma specifica che, nel rispetto del fondamentale intendimento che ha presieduto tutta la delicata materia del trasferimento del personale dallo Stato alle Regioni e quale risulta particolarmente dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comporterebbe un onere complessivo, tra l'altro, assai limitato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale dello Stato trasferito nei ruoli delle Regioni a statuto ordinario in esecuzione della legge 16 maggio 1970, numero 281, non si applicano le norme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

La disposizione di cui sopra ha effetto dal 1° aprile 1972.